

# **DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA "PEZZATA ROSSA ITALIANA"**

## **CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 1**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI), giuridicamente riconosciuta con decreto DPR n.°147 del 12/02/1964, gestisce in qualità di Ente selezionatore il programma genetico per il miglioramento della razza Pezzata Rossa Italiana (PRI) sulla base del presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

### **Art. 2**

La razza Pezzata Rossa Italiana deriva dall'incrocio di sostituzione iniziato negli anni '70 del 20° secolo con riproduttori di ceppo Simmental europeo sull'originaria popolazione di Pezzata Rossa Friulana.

Il Programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli e ha lo scopo di miglioramento della razza "PEZZATA ROSSA ITALIANA" promuovendone nel contempo la valorizzazione economica. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito "Ministero". Il programma genetico della razza PEZZATA ROSSA ITALIANA si attua su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

### **Art. 3**

L'ANAPRI provvede alla realizzazione del programma genetico di cui all'art.1 con:

- La Commissione tecnica centrale (CTC).
- L'Ufficio centrale (UC).
- Il Corpo degli Esperti(CE).

### **Art. 4**

La CTC determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi genetici; predispone inoltre le Norme tecniche di cui al successivo art. 25, il disciplinare delle prove genetiche in stazione di cui al successivo art. 20, e le loro eventuali modifiche.

Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa, utili al miglioramento o alla conservazione della razza di cui all'art.2.

Provvede alla predisposizione delle norme per la raccolta dei dati funzionali in allevamento, per l'attuazione delle prove genetiche in stazione e delle valutazioni morfologiche.

Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della CTC fanno parte:

- 2 funzionari del Ministero dallo stesso nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
- 4 funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi iscritti al libro genealogico, facendo comunque salva la partecipazione di un rappresentante per la Italia Centro-meridionale ed Insulare. La nomina di questi funzionari viene fatta dai competenti assessorati per l'agricoltura delle Regioni o Province autonome.
- 1 funzionario del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero.
- 3 esperti in zootecnia, di cui uno del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominati dal Ministero su proposta dell'ANAPRI.
- 7 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'ANAPRI, facendo salva la partecipazione di almeno un rappresentante per l'Italia Settentrionale, uno per l'Italia Centrale, uno per l'Italia Meridionale ed Insulare; essi non devono avere incarichi amministrativi sia in ANAPRI che nel soggetto terzo delegato ai controlli funzionali.
- Il Presidente dell'ANAPRI o suo delegato.

La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice Presidente. Il Direttore dell'ANAPRI partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di Segretario.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

Il Presidente convoca le riunioni con almeno 8 giorni di preavviso. La riunione di insediamento viene convocata dal Direttore dell'ANAPRI. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere confermati, tranne i rappresentanti degli allevatori che possono essere riconfermati una sola volta.

In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

L'ANAPRI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

## **Art. 5**

L'UC provvede:

- All'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del programma genetico.
- A coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare.
- Alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti i soggetti iscritti, rilevati presso le stazioni di controllo e gli allevamenti. L'attività di calcolo degli indici genetici può essere parzialmente affidata a soggetti terzi riconosciuti ai sensi dell'art.8 comma 4 del regolamento UE 2016/1012.
- Alla verifica della qualità dei dati forniti qualora l'attività di raccolta è delegata ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 52/2018.
- Alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti, e all'emissione degli attestati di appartenenza alla razza richiesti dai proprietari degli animali registrati alla Sezione supplementare anagrafica di cui al successivo art.9.
- Alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro Genealogico.

Responsabile dell'applicazione del programma genetico, delle delibere della CTC è il direttore dell'ANAPRI.

## **Art. 6**

### *Corpo esperti di razza*

Il Corpo degli Esperti di Razza raggruppa gli esperti di razza e, come previsto all'art.3, è funzionale alla realizzazione del programma genetico. L'attività degli esperti di razza viene svolta prevalentemente negli allevamenti aderenti al programma genetico e concorre a mantenere un rapporto diretto tra ANAPRI e gli allevatori. Gli esperti di razza sono persone adeguatamente formate alla rilevazione dei dati morfologici degli animali e la loro attività è regolamentata dalle Norme Tecniche che ne stabiliscono le modalità organizzative, il funzionamento e i necessari adempimenti.

L'elenco degli esperti autorizzati verrà pubblicato annualmente dall'ANAPRI.

Gli Esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UC.

E' fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell'ANAPRI e di partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione dell'UC. Tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web.

## **CAPITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AI PROGRAMMI GENETICI ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI**

## **Art. 7**

L'adesione al Programma genetico è volontaria: il proprietario che intenda iscrivere o registrare i propri soggetti deve presentare domanda in tal senso all'UC e dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti del presente Disciplinare.

Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.12 del regolamento (UE) 2016/1012 che:

- a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico o di conservazione nei termini previsti dal programma genetico;
- b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano al programma genetico. Sono esclusi dall'iscrizione al predetto Albo gli allevamenti

che hanno esclusivamente soggetti registrati alla sezione supplementare anagrafica.

L'UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANAPRI secondo le modalità descritte al successivo art. 22.

### **Art. 8**

Il programma genetico prevede l'iscrizione degli animali in due distinte sezioni: la Sezione Principale e la Sezione Supplementare. Ciascuna di tali Sezioni è ulteriormente ripartita in classi sulla base di criteri genealogici, di età e di merito.

### **Art. 9**

#### **1. SEZIONE PRINCIPALE**

Alla sezione principale sono iscritti i riproduttori di razza pura conformemente all'Allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 2016/1012.

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti Classi di merito:

- a. **Classe Base:** sono iscritti:
  - i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale;
  - ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.
- b. **Classe Femmine in selezione:** sono iscritte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla classe base e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico. Le femmine provenienti dalla classe base lettera i) possono essere qualificate "Madri Selezionate" sulla base delle loro prestazioni e delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme tecniche. La qualifica di "Madri Selezionate" può essere revocata in caso di diminuzione del valore genetico o per l'accertata condizione di portatrici di caratteri genetici indesiderati. Le femmine per le quali non venga confermata

l'ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione supplementare transitoria.

- c. **Classe Maschi in selezione:** maschi di almeno 12 mesi d'età provenienti dalla classe base e che, dopo le valutazioni genetiche, abbiano raggiunto il requisito previsto dalle Norme tecniche per l'accesso alla selezione, previa conferma dell'ascendenza secondo i criteri stabiliti all'art.7 delle Norme Tecniche. Per accertamento dell'ascendenza si intende la conferma di padre, madre e nonno materno; nel caso in cui non sia recuperabile alcun campione biologico della madre è sufficiente la verifica della sola paternità. I maschi in selezione possono essere abilitati alla Inseminazione Artificiale sulla base del superamento con esito favorevole delle valutazioni genetiche previste dalle Norme tecniche.

Alla sezione supplementare sono registrati conformemente all'Allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 2016/1012, gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione principale in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) **Sezione supplementare transitoria:** femmine in possesso delle caratteristiche di razza e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.
- b) **Sezione supplementare anagrafica:** maschi e femmine con caratteristiche conformi alle caratteristiche della razza, non sottoposti ai programmi di raccolta dati in campo anche se previsti dal programma genetico.

I maschi registrati nella sezione supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

#### **Art. 10**

##### *Varietà Pezzata Rossa Friulana*

I soggetti che conservino almeno il 50% di sangue dell'originaria popolazione di razza Pezzata Rossa Friulana hanno la qualifica di CEPPO ORIGINARIO FRIULANO. Tale qualifica può venire riportata su richiesta del proprietario nel campo note del certificato zootecnico. Le modalità per la verifica di quanto sopra sono riportate nell'art. 6 delle Norme tecniche di selezione.

#### **Art. 11**

##### *Iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici*

Per l'iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici della medesima razza, riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 1012/2016, è

necessario presentare all'UC il certificato zootecnico redatto in conformità al citato Regolamento.

L'iscrizione dei figli di bovine importate gravide è subordinata all'accertamento dell'iscrizione del padre al pertinente Libro Genealogico di origine.

#### **Art. 12**

##### *Maschi abilitati alla I.A.*

I maschi abilitati alla Inseminazione Artificiale in base al precedente art. 9 si distinguono in due sottoclassi sulla base dei criteri stabiliti dalle Norme tecniche

- Sottoclasse: PADRI DI TORO (PT).
- Sottoclasse: PADRI DI VACCHE (PV).

### **CAPITOLO III**

#### **FINALITA' DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE; CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI**

#### **Art. 13**

##### *Finalità dei programmi genetici a scopo di miglioramento*

##### Razza PEZZATA ROSSA ITALIANA

L'obiettivo della selezione di questa razza è la contemporanea ottimizzazione delle produzioni di carne e di latte che assieme definiscono la specializzazione produttiva detta duplice attitudine.

Accanto agli obiettivi di selezione principali sopra citati, si aggiungono i caratteri di funzionalità di seguito elencati: longevità, fertilità, mungibilità, resistenza alle malattie e facilità di parto.

#### **Art. 14**

##### *Criteri per il miglioramento genetico della razza sottoposta a selezione*

Le finalità della selezione di cui al precedente art.13 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione di uno, alcuni o tutti i seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:

##### Caratteri della produzione di latte:

- Quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine.
- Contenuto in cellule somatiche, urea, lattosio, BHB.

- Polimorfismi delle proteine del latte.

#### Caratteri della produzione di carne:

- I rilievi ponderali, zoometrici, consumo di alimenti e conformazione della carcassa stimata, come previsti dal disciplinare delle prove genetiche in stazione.

#### Caratteri di funzionalità e di benessere:

- Facilità di parto.
- Rilevazione della velocità di mungitura.
- Temperamento.
- Longevità (data di eliminazione e relativa causa).

#### Caratteri riproduttivi:

- Interparto.
- Numero di inseminazioni/concepimento.
- Tasso di non ritorno a 56 giorni.
- Distanza parto-prima inseminazione e tra quest'ultima e il concepimento.

#### Caratteri morfologici:

- Valutazione lineare delle femmine.
- Valutazione lineare dei maschi sottoposti a prove genetiche in stazione.
- Condizione corporea (BCS).

#### Genotipi:

- Genotipi di varia densità (n.SNPs) finalizzati al calcolo di indici genomici.
- Genotipi specifici relativi a singoli loci o aplotipi legati a geni di particolare interesse o a malattie genetiche.

### **Art. 15**

#### *Strumenti per il miglioramento genetico*

Gli strumenti della selezione sono:

- a) I dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico.
- b) I dati raccolti in allevamento da parte dell'ente delegato secondo lo standard ICAR.
- c) I dati raccolti nell'ambito delle prove genetiche in stazione.
- d) Le valutazioni morfologiche.
- e) I risultati degli esami di laboratorio.
- f) I risultati dell'accertamento della parentela.
- g) Gli indici genetici derivati dall'elaborazione dei dati elencati all'art.14.



- h) Gli indici aggregati composti da più indici genetici.
- i) La diffusione del germoplasma selezionato.

Per tutti i dati relativi ai punti da a) fino a h), ANAPRI gestisce autonomamente un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per il miglioramento genetico.

## **Art. 16**

### *La valutazione morfologica*

Le valutazioni morfologiche vengono svolte direttamente da ANAPRI attraverso l'attività del Corpo Esperti di Razza. Vengono effettuate di norma ogni anno esclusivamente su bovine iscritte alla Sezione "Femmine in Selezione", preferibilmente sulle primipare, e sui maschi sottoposti alle prove genetiche in stazione. L'Ufficio Centrale stabilisce di volta in volta in quali allevamenti effettuarle, seguendo il principio della finalità della raccolta di dati utili al programma genetico della razza, ovvero utilizzabili per le valutazioni genetiche dei caratteri morfologici. Il metodo di valutazione utilizzato è descritto nelle Norme tecniche di Selezione.

Per essere iscritte alla Sezione supplementare transitoria, le bovine prive di ascendenza o con un solo genitore noto devono essere sottoposte alla valutazione morfologica eseguita da un esperto di razza autorizzato da ANAPRI secondo le modalità descritte Norme tecniche di Selezione.

Per essere registrate alla Sezione supplementare anagrafica, le bovine devono essere riscontrate come riconducibili alla razza da parte di un esperto di razza autorizzato da ANAPRI.

## **Art. 17**

### *Mostre e concorsi*

ANAPRI promuove l'organizzazione di mostre e concorsi in cui vengono esposti soggetti di razza PRI; la finalità di queste manifestazioni è quella di promuovere la diffusione della razza ed evidenziare in pubblico i progressi selettivi raggiunti. Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti alle classi femmine e maschi in selezione devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute nelle Norme tecniche.

## **CAPITOLO IV**

### **DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI**

#### **Art. 18**

Per l'attuazione del programma genetico sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) Elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, distintamente per Classe di appartenenza.
- 2) Elenco bovine iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione.
- 3) Elenco bovine "Madri selezionate".
- 4) Elenco tori iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione specificando le due sotto classi di appartenenza per i tori da Inseminazione Artificiale.
- 5) Certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro Genealogico.
- 6) Attestato di appartenenza alla razza per i soggetti registrati nella Sezione supplementare anagrafica.

I documenti di cui ai punti 1), 2) 3), 4) sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Il certificato di cui al punto 5) e l'attestato di cui al punto 6) sono rilasciati dall'UC e forniti agli allevatori che ne facciano richiesta.

I documenti di cui ai punti 5) e 6) possono essere rilasciati anche da soggetti terzi sulla base di specifica delega e sotto la responsabilità dell'UC. L'elenco dei soggetti delegati deve essere trasmesso per conoscenza al Ministero.

Sono esclusi da questa possibilità i soggetti iscritti alla Classe Maschi in Selezione la cui documentazione può essere rilasciata esclusivamente dall'UC, unitamente al certificato di diagnosi di ascendenza.

Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "*duplicato*".

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

#### **Art. 19**

L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti, di cui all'art. 7, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali

e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro Genealogico. Quanto sopra non si applica ai soggetti registrati nella Sezione supplementare anagrafica.

## **CAPITOLO V PROVE GENETICHE IN STAZIONE**

### **Art. 20**

Alla valutazione genetica dei candidati riproduttori maschi da iscrivere alla Classe Maschi in Selezione prevista dal presente programma di miglioramento genetico, ANAPRI provvede secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare delle prove genetiche in stazione.

## **CAPITOLO VI OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI**

### **Art. 21**

L'allevatore ammesso al programma genetico, di cui all'art.7, si impegna:

- Ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa del programma genetico.
- A concorrere con le quote e contributi stabiliti da ANAPRI a pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico.
- Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni.
- A fornire all'UC qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
- A consentire le visite per le valutazioni morfologiche.
- Ad acconsentire l'accesso dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina riguardanti il proprio allevamento.
- Ad autorizzare ANAPRI all'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro Genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
- A rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'ANAPRI.

## **Art. 22**

### *Provvedimenti disciplinari*

Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art.21 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) Ammonimento;
- b) Sospensione temporanea dal programma genetico.
- c) Esclusione dal programma genetico.
- d) Radiazione dal Libro Genealogico dell'intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici.
- e) Denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

L'Ammonimento è impartito dall'Ufficio Centrale del L.G. che ne informa il Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui sopra, lettere da b) ad e), sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANAPRI con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Proviviri e da due membri nominati dalla CTC, scelti tra gli Esperti in Zootecnia di nomina Ministero; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

## **CAPITOLO VII FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 23**

Al finanziamento delle attività del programma genetico si provvede con:

- Quote associative.
- Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
- Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione.
- Contributi per uso marchi depositati.

- Contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica.
- Altre eventuali entrate.

## **CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 24**

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore contraddistinti dal marchio depositato da ANAPRI, hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

### **Art. 25**

#### *Le Norme Tecniche*

Le Norme tecniche stabiliscono:

- I caratteri morfologici di razza;
- I requisiti minimi per l'iscrizione ad alcune classi e sottoclassi qualora previsto dal presente disciplinare;
- L'accertamento degli ascendenti;
- Il funzionamento del Corpo degli Esperti;
- Il funzionamento delle Mostre e Concorsi.

Le Norme tecniche sono emanate dall'UC, previo conforme parere della CTC e dopo approvazione del Ministero.

Le Norme tecniche possono essere modificate su iniziativa del Ministero o dell'ANAPRI.

Le modifiche di iniziativa del Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Le modifiche proposte da ANAPRI vengono trasmesse al Ministero, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

### **Art. 26**

Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANAPRI, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

### **Art. 27**

#### NORME TRANSITORIE

I soggetti già iscritti al Libro Genealogico della razza Pezzata Rossa Italiana ai sensi del Disciplinare approvato con DM 24075 del 22 novembre 2001, sono iscritti alle corrispondenti sezioni previste dal programma genetico di cui al presente Disciplinare.